



COMUNICATO

Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 “Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante”

La Regione Piemonte ha adottato in materia di strutture ricettive all’aperto una nuova legge - l.r. 5 del 22 febbraio 2019 - pubblicata sul B.U. n. 9 S3 – del 28 febbraio 2019 che é entrata in vigore il 1° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP, ossia il 1° marzo 2019. L’articolo 19 della legge citata prevede che, entro il termine di centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale adotti un proprio regolamento di attuazione in cui declinare nel dettaglio specifiche caratteristiche e peculiarità tecnico-funzionali e requisiti gestionali delle attività in essa contemplate secondo i criteri ivi elencati.

In particolare, si richiama l’attenzione sull’articolo 24 della legge medesima laddove viene previsto l’adeguamento, entro un anno dalla sua entrata in vigore, ossia entro il **1° marzo 2020**, alle disposizioni normative dettate in materia di denominazione per i “campeggi” e i “villaggi turistici” in funzione del novellato criterio di prevalenza percentuale di cui all’articolo 6, comma 3, delle unità e allestimenti messi a disposizione degli ospiti da parte del titolare o gestore della struttura ricettiva. Ciò, a prescindere dalla redazione e conseguente approvazione del regolamento regionale di attuazione.

Al fine, tuttavia, di consentire una preliminare ed opportuna conoscenza dei nuovi istituti normativi, in attesa della loro piena operatività ed efficacia vincolata all’approvazione del regolamento regionale di attuazione, si evidenziano i seguenti aspetti meritevoli di interesse ed attenzione.

I. In un’ottica di semplificazione e snellimento burocratico sono state individuate unicamente le tipologie ricettive di cui all’articolo 2 della legge, ossia:

- ▶ campeggi e villaggi turistici, intesi per lo più come “complessi strutturalmente organizzati” per l’ospitalità e accoglienza in piazzole e unità abitative fisse o mobili laddove rileva per l’appartenenza all’una o all’altra tipologia ricettiva, la prevalenza delle unità ed allestimenti fissi e mobili messe o non messe a disposizione del titolare o gestore a favore dei propri ospiti alloggiati nell’ordine percentuale del 30% rispetto alla capacità ricettiva totale;
- ▶ campeggi temporanei o mobili, quali possibili insediamenti di durata temporanea e limitata nel tempo su aree pubbliche o private consentite dal comune territorialmente competente per la realizzazione di attività organizzate per lo più da associazioni ed enti senza scopo di lucro e finalizzate a scopo ricreativo, sociale, culturale e sportivo;
- ▶ aree per il turismo itinerante, suddivise essenzialmente in tre categorie:
 - a) aree di sosta, in cui é consentita sia la sosta che il pernottamento dei turisti itineranti;
 - b) aree camper service, configurate sia come piazzole attrezzate per la sosta breve dei veicoli ricreazionali presso campeggi e villaggi turistici, sia come aree di servizio prevalentemente autostradali, anch’esse attrezzate per la sosta breve;
 - c) punti sosta, quali aree destinate a parcheggio in cui é consentita la sosta e il pernottamento senza alcun servizio aggiuntivo.

2. A livello definizionistico risulta utile la consultazione dell'articolo 5 della legge in modo da rendere univoco e chiaro il proprio contenuto letterale in relazione ai possibili insediamenti consentiti all'interno dei complessi ricettivi all'aperto.

3. Una collocazione di particolare rilievo all'interno della legge trova l'istituto del garden sharing di cui all'articolo 7 che, in un'ottica di complementarità dell'offerta turistica tradizionale, intende offrire esperienze alternative a favore di turisti itineranti forniti autonomamente di mezzi mobili o allestimenti propri di pernottamento all'interno di aree e spazi aperti (giardino o area verde di una casa privata) dati in disponibilità da parte di soggetti privati secondo forme di ospitalità ed accoglienza in modalità "sharing economy". Non è, pertanto, consentito da parte del proprietario dell'area verde o spazio all'aperto mettere a disposizione degli ospiti mezzi o allestimenti vari per il pernottamento.

4. In materia di servizi accessori e complementari, l'articolo 4 ha inteso creare una fattispecie in cui, anche all'interno dei complessi ricettivi all'aperto sia consentita la possibilità di mettere a disposizione degli ospiti locali attrezzati per lo svago, il relax ed il benessere psico-fisico a condizione che dette attività siano offerte in forma complementare e non prevalente rispetto all'offerta dei tradizionali servizi erogati all'interno dei campeggi e dei villaggi turistici. Ciò, al fine di non ingenerare meccanismi di concorrenza sleale nei confronti delle medesime attività offerte più tipicamente presso le strutture alberghiere.

5. Per quanto concerne la gestione dell'attività, viene, di fatto, contemplata nell'articolo 14 una modalità che tiene conto di specifiche esigenze di economicità che consentono l'affidamento a soggetti terzi di alcuni servizi resi all'ospite alloggiato in linea con una gestione più moderna già in uso presso strutture alberghiere ed extralberghiere gestite a carattere imprenditoriale (cd. gestione in "outsourcing" o di "affidamento all'esterno"). Si evidenzia, invece, che la gestione del "garden sharing" è contemplata unicamente in forma non imprenditoriale alle condizioni e nei limiti per essa stabiliti all'articolo 7.

6. Particolare importanza assumono, inoltre, gli articoli 16 e 17 che riferiscono alla denominazione, classificazione e all'attribuzione dei loghi identificativi delle strutture all'aperto essendo per queste possibile l'utilizzo di denominazioni maggiormente accattivanti nel mercato turistico, come ad esempio la denominazione di "camping village" o "glamping" in funzione di particolari criteri e caratteristiche da stabilirsi con il regolamento regionale di attuazione.

Le stesse aree destinate al turismo itinerante possono acquisire, laddove necessario, appositi loghi e opportune classificazioni in base al possesso di standards qualitativi minimi riferiti al contesto ambientale, alla dotazione strutturale, ai requisiti di professionalità e ai servizi offerti; così anche il "garden sharing" può privilegiarsi di un apposito logo identificativo che ne renda pubblicamente visibile e commercialmente spendibile l'attività dei privati senza, tuttavia, usufruire, data la particolare tipologia in se connaturata, di alcuna classificazione a stelle.

7. Infine, si evidenzia l'estrema importanza dell'articolo 27 laddove, al comma 1, è prevista l'abrogazione immediata di norme specifiche del precedente assetto legislativo ex l.r. 54/1979 e la contestuale salvaguardia, in attesa dell'approvazione del regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 19, di altre disposizioni normative ancora applicabili ed efficaci nell'attuale contesto organizzativo.

In particolare, si richiama l'attenzione all'articolo 11, comma 1, lettera b) laddove, ai fini della predisposizione del progetto preliminare di massima per l'allestimento dei complessi ricettivi all'aperto, ad esclusione delle aree destinate al turismo itinerante, al campeggio temporaneo o mobile, nonché al "garden sharing", per i quali si rende necessaria la disciplina di dettaglio a livello regolamentare, è ritenuta efficace la procedura di allestimento per tali complessi ricettivi in

relazione ai requisiti previsti nel medesimo articolo 11, posto che per gli aspetti e le caratteristiche tecniche riferibili all'esecuzione delle opere é, di fatto, operativo il richiamo alla salvaguardia degli allegati tecnici 1 e 2 della l.r. 54/1979 in relazione ai quali é necessario, evidentemente, la lettura in combinato disposto.

8. Con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto all'articolo 19, da emanarsi entro il termine di 180 giorni, verrà reso operativo ed efficace l'intero impianto legislativo e con esso gli istituti normativi relativi ai complessi ricettivi all'aperto, nonché alle aree per il turismo itinerante e al "garden sharing".

Torino 11 marzo 2019

Assessore
Antonella Parigi



